

INFORMATIVA PERIODICA: SPLIT PAYMENT ALLARGATO (D.L. 50/2017)

NOVITA'

Estensione della scissione dei pagamenti (split payment) ai soggetti passivi iva a partecipazione pubblica dal 01/07/2017

Il decreto legge n. 50 del 24 Aprile 2017 ha esteso il regime della scissione dei pagamenti iva (**SPLIT PAYMENT**), ex. Art. 17 ter del D.p.r. 633/72, a nuovi soggetti passivi, includendo anche le società controllate dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, nonché le società quotate ed inserite nel Ftse Mib della Borsa Italiana. Detti enti si aggiungono agli enti pubblici, verso i quali tale regime era già in vigore. Sul versante dei soggetti attivi, lo split payment, viene esteso anche ai lavoratori autonomi, in precedenza esonerati dal c. 2 dell'art. 17 ter DPR 633/72. Quindi anche i professionisti saranno assoggettati oltre che alla ritenuta d'acconto, anche alla trattenuta dell'Iva da parte dei soggetti passivi individuati dalla novellata normativa.

Pertanto dal 1/07/2017 l'IVA indicata nelle fatture emesse nei confronti dei suddetti soggetti, sarà da questi ultimi versata direttamente all'erario anziché pagata ai fornitori, i quali a loro volta avranno l'obbligo di indicare nelle fatture che “ **trattasi di operazione soggetta alla scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72**” annotandole in modo distinto, nei registri IVA.

NOVITA'


SPLIT PAYMENT ALLARGATO (D.L. 50/2017)

Il D.l. n.50 del 24/04/2017 ha esteso l'applicazione del regime iva della scissione dei pagamenti (split payment) riformulando l'art. 17 ter del D.p.r. 633/72.

• MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT

Lo split payment implica una serie di adempimenti fiscali e contabili sia per il cliente che per il fornitore:

1. il fornitore emette fattura, con l'addebito dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti del cliente sottoposto a split payment, indicando espressamente sul documento "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del Dpr 633/72".
2. Il fornitore emette fattura in modalità differente a seconda della natura del cliente:



3. Il cliente provvederà al pagamento dell'Iva addebitata in fattura.
4. Il fornitore sarà comunque tenuto ad annotarla nel registro delle fatture emesse (articolo 23 del Dpr 633/72) ovvero nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/72) in modo distinto rispetto alle altre fatture, senza computare l'imposta iva indicata nella liquidazione periodica.

- **SOGGETTI COINVOLTI**

Si riepilogano di seguito i soggetti nei confronti dei quali dal 1/07/2017 dovranno essere emesse fatture con scissione dei pagamenti:

- a) Tutte le **pubbliche amministrazioni** e gli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 196/2009, vale a dire coloro che sono inseriti nell'elenco Istat pubblicato ogni anno il 30 settembre (in tal caso va emessa fattura elettronica);
- b) Le **società controllate** (art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del Codice Civile) direttamente dalla **Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri**;
- c) Le **società controllate** (art. 2359, comma 1, numero 1 del Codice Civile) dalle **Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni dei Comuni**;
- d) Le **società controllate direttamente o indirettamente**, (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 numero 1 del Codice Civile) dalle società di cui ai precedenti punti b) e c);
- e) Tutte le **società quotate inserite nel Ftse Mib della Borsa Italiana**.

In data 27 giugno 2017 con apposito decreto il Ministro delle Economie e delle Finanze, per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, nell'individuazione delle società controllate e delle società incluse nell'indice FTSE MIB, ha pubblicato specifici elenchi, disponibili al seguente link:

http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina

